



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 86 del 10/06/2025

Oggetto QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA PER IL SECONDO SEMESTRE 2025

Il giorno **dieci giugno duemilaventicinque**, con inizio alle ore **11:30** nella Sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DE FILIPPO ANDREA	Si	
Assessore	CAPUOZZO FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	CORBO NICOLA	Si	
Assessore	de ROSA ANTONIO	Si	
Assessore	RIVETTI ROSA	Si	
Assessore	SANTANGELO ANNARITA		Si
Assessore	VENTRONE CATERINA	Si	

Presenti: **6**
 Assenti: **1**

Presiede la seduta il Sindaco **Andrea De Filippo** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Geraldo Bonacci**.

L'Assessore con delega alla Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria

PREMESSO CHE:

L'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione al comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

L'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente".

Che, per l'operatività dei limiti dell'esecuzione forzata di cui sopra, necessita l'adozione di apposito provvedimento semestrale – da notificare al Tesoriere Comunale - che quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità per il secondo semestre 2025.

RILEVATO

che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi e relativi oneri, mutui e servizi indispensabili;

Letto il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, in data 28.05.1993, relativo all'individuazione dei servizi indispensabili dei comuni il cui art. 1 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni, quelli:

- connessi agli organi istituzionali;
- di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- connessi all'ufficio tecnico comunale;

- di anagrafe e di stato civile;
- di statistica;
- connessi con la giustizia;
- di polizia locale e amministrativa;
- delle leva militare;
- di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- di istruzione primaria e secondaria;
- necroscopici e cimiteriali;
- connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- di fognatura e di depurazione;
- di nettezza urbana;
- di viabilità ed illuminazione pubblica.

RITENUTO

necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata a destinare, nel secondo semestre del 2025, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui, delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28.05.1993, nonché dei citati debiti pregressi dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, sulla base dell'andamento storico dei pagamenti, è prevedibile un fabbisogno di cassa, per spese correnti indispensabili per il normale svolgimento dell'attività dell'Ente

VISTO CHE

Con delibera di C.C. n. 21 del 20/03/2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

con delibera di G.M. n. 38 del 20/03/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione –P.E.G.- 2025/2027;

Con Decreto Sindacale n. 12 del 28.04.2025 il sottoscritto ha ottenuto il trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 165, L. 23 Dicembre 2025 n. 207 e la proroga dell'incarico Dirigenziale Area 4 Economico/Finanziaria ai sensi dell'art. 110. Comma 1 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii

Rilevato che l'attuale organizzazione del Comune è articolata in Direzioni/Settori/Uffici, i cui responsabili sono titolari di specifiche ed autonome competenze in materia di liquidazione ed ordinazione della spesa, a norma degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000, per cui si provvede ai pagamenti per spese diverse da quelle vincolate, osservando l'ordine cronologico di arrivo al Settore "Servizi Finanziari" delle liquidazioni e degli ordinativi di pagamento disposti dai diversi Responsabili di Settore/Uffici che sono tenuti, a loro volta, ad osservare l'ordine cronologico di arrivo delle fatture o degli atti di impegno;

Dato atto, altresì, che non sono soggette ad esecuzione forzata tutte le somme incamerate, le quali abbiano specifica destinazione per legge, regolamenti e deliberazioni, con particolare riferimento alle entrate che finanziano le spese dei titoli II, III e IV del Bilancio;

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto innanzi non determinano vincoli sulle somme né limitazioni alle attività del tesoriere;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 159, non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere comunale;

Fatto salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile degli enti locali;

Evidenziato che da parte Ministeriale è stato sottolineato che la ratio di tali norme sta nella "tutela delle attività istituzionali degli enti locali, in quanto il corretto esercizio delle istituzioni e la proficuità dei servizi resi ai cittadini sono strettamente legati alla piena funzionalità delle strutture burocratiche ed amministrative dell'ente";

Visto il prospetto analitico delle somme occorrenti per l'espletamento dei servizi indispensabili per il secondo semestre 2025 così come individuati con il decreto ministeriale del 28.05.93, con specifico riferimento alle funzioni e servizi del bilancio assestato 2024;

PREMESSO CHE:

L'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione al comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

L'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.

-la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente".

Che, per l'operatività dei limiti dell'esecuzione forzata di cui sopra, necessita l'adozione di apposito provvedimento semestrale – da notificare al Tesoriere Comunale - che quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità per il secondo semestre 2025.

RILEVATO

che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi e relativi oneri, mutui e servizi indispensabili;

Letto il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, in data 28.05.1993, relativo all'individuazione dei servizi indispensabili dei comuni il cui art. 1 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni, quelli:

- connessi agli organi istituzionali;
- di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- connessi all'ufficio tecnico comunale;
- di anagrafe e di stato civile;
- di statistica;
- connessi con la giustizia;
- di polizia locale e amministrativa;
- delle leva militare;
- di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- di istruzione primaria e secondaria;
- necroscopici e cimiteriali;
- connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- di fognatura e di depurazione;
- di nettezza urbana;
- di viabilità ed illuminazione pubblica.

RITENUTO

necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel secondo semestre del 2025, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui, delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28.05.1993, nonché dei citati debiti pregressi dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, sulla base dell'andamento storico dei pagamenti, è prevedibile un fabbisogno di cassa, per spese correnti indispensabili per il normale svolgimento dell'attività dell'Ente

VISTO CHE

Con delibera di C.C. n. 21 del 20/03/2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

con delibera di G.M. n. 38 del 20/03/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione –P.E.G.- 2025/2027;

Con Decreto Sindacale n. 12 del 28.04.2025 il sottoscritto ha ottenuto il trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 165, L. 23 Dicembre 2025 n. 207 e la proroga dell'incarico Dirigenziale Area 4 Economico/Finanziaria ai sensi dell'art. 110. Comma 1 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii

Rilevato che l'attuale organizzazione del Comune è articolata in Direzioni/Settori/Uffici, i cui responsabili sono titolari di specifiche ed autonome competenze in materia di liquidazione ed ordinazione della spesa, a norma degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000, per cui si provvede ai pagamenti per spese diverse da quelle vincolate, osservando l'ordine cronologico di arrivo al Settore "Servizi Finanziari" delle liquidazioni e degli ordinativi di pagamento disposti dai diversi Responsabili di Settore/Uffici che sono tenuti, a loro volta, ad osservare l'ordine cronologico di arrivo delle fatture o degli atti di impegno;

Dato atto, altresì, che non sono soggette ad esecuzione forzata tutte le somme incamerate, le quali abbiano specifica destinazione per legge, regolamenti e deliberazioni, con particolare riferimento alle entrate che finanziano le spese dei titoli II, III e IV del Bilancio;

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto innanzi non determinano vincoli sulle somme né limitazioni alle attività del tesoriere;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 159, non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere comunale;

Fatto salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile degli enti locali; Evidenziato che da parte Ministeriale è stato sottolineato che la ratio di tali norme sta nella "tutela delle attività istituzionali degli enti locali, in quanto il corretto esercizio delle istituzioni e la proficuità dei servizi resi ai cittadini sono strettamente legati alla piena funzionalità delle strutture burocratiche ed amministrative dell'ente";

Visto il prospetto analitico delle somme occorrenti per l'espletamento dei servizi indispensabili per il secondo semestre 2025 così come individuati con il decreto ministeriale del 28.05.93, con specifico riferimento alle funzioni e servizi del bilancio assestato 2024;

1) Di quantificare le somme occorrenti nel semestre Luglio - Dicembre 2025, ai fini del limite all'esecuzione forzata di cui all'art.159 del D. Lgs. 267/2000, in complessivi € **10.181.936,21** come di seguito riportato:

competenze al personale dipendente e relativi oneri	€ 5.000.000,00
rate mutui scadenti nel semestre in corso Cassa DD.PP.	€ 158.997,42
rate mutui scadenti nel semestre in corso Banca OPI	€ 535.531,26
rata ammortamento debito anticipazione enti dissestati	€ 599.089,38
rata ammortamento nel semestre in corso Credito Sportivo	€ 65.332,38
espletamento servizi indispensabili	€ 1.000.000,00
Spese Enel, Telecom, Metano	€ 2.000.000,00
Somme debiti non ammessi alla massa passiva per i quali non si è accettata transazione a seguito dissesto (50%)	€ 822.985,77
Totale	€ 10.181.936,21

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) Di quantificare le somme occorrenti nel semestre Luglio - Dicembre 2025, ai fini del limite all'esecuzione forzata di cui all'art.159 del D. Lgs. 267/2000, in complessivi € 10.181.936,21 come di seguito riportato:

competenze al personale dipendente e relativi oneri	€ 5.000.000,00
rate mutui scadenti nel semestre in corso Cassa DD.PP.	€ 158.997,42
rate mutui scadenti nel semestre in corso Banca OPI	€ 535.531,26
rata ammortamento debito anticipazione enti dissestati	€ 599.089,38
rata ammortamento nel semestre in corso Credito Sportivo	€ 65.332,38
espletamento servizi indispensabili	€ 1.000.000,00
Spese Enel, Telecom, Metano	€ 2.000.000,00
Somme debiti non ammessi alla massa passiva per i quali non si è accettata transazione a seguito dissesto (50%)	€ 822.985,77
Totale	€ 10.181.936,21

2) Di dare atto che, al fine di conformarsi a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.211 del 18.06.2003, i mandati, emessi a titolo diversi da quelli vincolati, saranno trasmessi al Tesoriere Comunale per il relativo pagamento, secondo l'ordine cronologico di arrivo al Settore "Servizi Finanziari" degli atti di liquidazione e/o degli ordinativi di pagamento disposti dai competenti Responsabili di Settori/Uffici, che a loro volta osserveranno l'ordine cronologico di arrivo delle fatture e/o degli atti di impegno.

3) Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

4) Notificare unitamente alla presente, alla Banca di Credito Popolare, delega di pagamento all'incasso delle entrate, per il ripristino dell'anticipazione di cassa come da allegato;

5) Di Inviare copia della presente all'ufficio legale;

6) Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

1) Di quantificare le somme occorrenti nel semestre Luglio - Dicembre 2025, ai fini del limite all'esecuzione forzata di cui all'art.159 del D. Lgs. 267/2000, in complessivi € **10.181.936,21** come di seguito riportato:

competenze al personale dipendente e relativi oneri	€ 5.000.000,00
rate mutui scadenti nel semestre in corso Cassa DD.PP.	€ 158.997,42
rate mutui scadenti nel semestre in corso Banca OPI	€ 535.531,26
rata ammortamento debito anticipazione enti dissestati	€. 599.089,38
rata ammortamento nel semestre in corso Credito Sportivo	€. 65.332,38
espletamento servizi indispensabili	€ 1.000.000,00
Spese Enel, Telecom, Metano	€ 2.000.000,00
Somme debiti non ammessi alla massa passiva per i quali non si è accettata transazione a seguito dissesto (50%)	€. 822.985,77
Totale	€ 10.181.936,21

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) Di quantificare le somme occorrenti nel semestre Luglio - Dicembre 2025, ai fini del limite all'esecuzione forzata di cui all'art.159 del D. Lgs. 267/2000, in complessivi € 10.181.936,21 come di seguito riportato:

competenze al personale dipendente e relativi oneri	€ 5.000.000,00
rate mutui scadenti nel semestre in corso Cassa DD.PP.	€ 158.997,42
rate mutui scadenti nel semestre in corso Banca OPI	€ 535.531,26
rata ammortamento debito anticipazione enti dissestati	€. 599.089,38
rata ammortamento nel semestre in corso Credito Sportivo	€. 65.332,38
espletamento servizi indispensabili	€ 1.000.000,00
Spese Enel, Telecom, Metano	€ 2.000.000,00
Somme debiti non ammessi alla massa passiva per i quali non si è accettata transazione a seguito dissesto (50%)	€. 822.985,77
Totale	€ 10.181.936,21

2) Di dare atto che, al fine di conformarsi a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.211 del 18.06.2003, i mandati, emessi a titolo diversi da quelli vincolati, saranno trasmessi al Tesoriere Comunale per il relativo pagamento, secondo l'ordine cronologico di arrivo al Settore "Servizi Finanziari" degli atti di liquidazione e/o degli ordinativi di pagamento disposti dai competenti Responsabili di Settori/Uffici, che a loro volta osserveranno l'ordine cronologico di arrivo delle fatture e/o degli atti di impegno;

3) Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

4) Notificare unitamente alla presente, alla Banca di Credito Popolare, delega di pagamento all'incasso delle entrate, per il ripristino dell'anticipazione di cassa come da allegato;

5) Di Inviare copia della presente all'ufficio legale;

6) Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Proponente
CAPUOZZO FRANCESCO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. **101** del **05/06/2025** ad oggetto: “QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA PER IL SECONDO SEMESTRE 2025”;

DATO ATTO che il Dirigente dell' Area 4 Economico-Finanziaria ha reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, sia il parere di regolarità tecnica che di regolarità contabile;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 48, comma. 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 05/06/2025, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI INCARICARE Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria di tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente provvedimento.

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco f.to Andrea De Filippo	Segretario Generale f.to Geraldo Bonacci
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **10/06/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Maddaloni, li 10/06/2025

Segretario Generale
Geraldo Bonacci



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro di Pubblicazione n. **1065**

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 1065 dell'Albo Pretorio del Comune dal 10/06/2025 al 25/06/2025.

Maddaloni, li 10/06/2025

L'addetto alla pubblicazione
f.to TEDESCO DOMENICO